



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA
UFFICIO III

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia
Uff. VII – Ambito territoriale di Lecco e
attività esercitate a livello regionale in
merito a: personale della scuola

PEC: drlo@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale del 5 maggio 2016, relativa ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (art. 4, co. 4 lett. A) C.C.N.L. 2007) della regione Lombardia - quadriennio 2016/2019.

Lo scrivente Ufficio, in data 6 maggio 2016, ha ricevuto, per il controllo preventivo previsto dall'art. 5, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 123/2011, l'ipotesi di contratto in oggetto, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 40, comma 3^{sexies}, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La predetta ipotesi di contratto è stata ammessa a registrazione dallo Scrivente in data 31 maggio 2016, con visto n. 648, ed è stata sottoscritta in via definitiva il 1 luglio 2016.

In merito all'ipotesi *de quo*, si segnala che all'art. 11, comma 2 è stato indicato che “*Si assimila alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i tre giorni lavorativi del beneficiario precedente gli esami, il cui sostenimento andrà opportunamente documentato*”. Tale previsione risulta incompatibile con la normativa vigente e, pertanto, si segnala che deve essere disapplicata per il periodo residuo di validità del contratto.

A.A.

Indirizzo pec: RGS.UCB.MIUR.GEDOC@PEC.MEF.GOV.IT

Al riguardo si richiama quanto disposto nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 7 ottobre 2011, n. 12, che prevede: “*Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgeranno durante l’orario di lavoro, **mentre non spettano per l’attività di studio**”.*

Nel richiamare quanto previsto dall’art. 3 del Decreto Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, ed in particolare il comma 6 del predetto articolo, si invita codesto U.S.R. alla verifica delle ore di studio utilizzate come permesso individuale, al fine di consentire ogni eventuale azione di recupero.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Spinelli
Il Dirigente dell’Ufficio III
Dott.ssa Ilaria D’Andrea
f.to digitalmente

